

## **DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO DI S.R.L.**

### **QUALI INFORMAZIONI PUÒ PRETENDERE IL SOCIO? QUALI DOCUMENTI PUÒ CONSULTARE? CON QUALI LIMITI E MODALITÀ?**

*Una breve guida in due parti sui principali aspetti sostanziali e processuali*

**Parte 1:** Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: fondamento e limiti.

**Parte 2:** Il diritto di informazione e il diritto di consultazione.

#### **Parte 1: Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: fondamento e limiti.**

La nota riforma del diritto societario del 2003 ha novellato l'articolo 2476 c.c. che oggi disciplina anche il potere di "controllo" dei soci della s.r.l.

Il comma 2 dell'articolo 2476 c.c. stabilisce che "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione": tale norma offre al singolo socio il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari per esercitare i propri diritti sociali (tra cui, in primis, il diritto di voto) in modo consapevole, a prescindere dalla propria quota di capitale sociale.

Infatti, il diritto di controllo va tenuto distinto dai c.d. "diritti delle minoranze", i quali spettano non tanto al singolo socio quanto al quotista (o al gruppo di quotisti) con una determinata partecipazione sociale.

L'articolo 2046, comma 2 c.c. distingue tra soci amministratori e non amministratori: solo a quest'ultimi spettano i diritti di informazione e consultazione perché il socio amministratore, contribuendo alla gestione della società, ha già accesso alla documentazione sociale e già dispone di tutte le informazioni, per cui non avrebbe motivo di esercitare il diritto di controllo tramite lo strumento in esame.

Il diritto di informazione e consultazione non può essere limitato o soppresso tramite clausole statutarie (che potrebbero, semmai, limitarsi a disciplinarne le modalità d'uso) ma, al contrario, può essere rafforzato con l'introduzione di clausole ad hoc. Ad esempio, il contratto sociale potrebbe prevedere che le informazioni richieste da un socio debbano essere trasmesse a tutti gli altri, anche al fine di evitare che si ripetano richieste identiche, con costi superflui per la società.

Oltre ad essere uno strumento di ausilio per il socio, il diritto di informazione e consultazione è anche finalizzato a garantire una corretta gestione da parte degli amministratori: non a caso lo stesso articolo 2476 c.c. consente al singolo socio che riscontri irregolarità nell'attività gestoria di promuovere un'azione di responsabilità contro il management. Infatti, ratio della disposizione è fornire al singolo socio di minoranza validi strumenti di difesa nei confronti della società, la quale opera tramite amministratori tipicamente espressione della maggioranza.

Spettando al singolo socio, il diritto di controllo è preda facile di abuso, fenomeno da contrastarsi anche in ossequio al principio di buona fede che, sebbene dettato con riferimento alla generale materia contrattuale, s'impone anche nello specifico ambito del contratto sociale. Gli utilizzi strumentali del diritto di informazione e consultazione possono essere prevenuti inserendo nel contratto sociale clausole statutarie ad hoc.

Benché la giurisprudenza abbia precisato che il diritto di cui all'articolo 2476, comma 2 c.c. ha natura potestativa e determina uno stato di soggezione nel destinatario (Trib. Biella, 18 maggio 2005), è pacifico che gli amministratori possano legittimamente respingere richieste abusive; ad esempio:

- se da un lato i diritti di informazione e consultazione possono essere esercitati in qualsiasi momento, una richiesta di consultare la documentazione in circostanze inopportune (di notte o nel fine settimana) potrebbe essere ritenuta illegittima;
- sono vietate le reiterazioni di richieste analoghe: se il socio richiede una seconda volta informazioni che già gli sono state fornite, gli amministratori possono rifiutarsi di darle nuovamente;
- la buona fede impone al socio di esercitare il proprio diritto di informazione secondo le modalità meno gravose per la società; di conseguenza, quando il socio può ottenere le informazioni di cui ha bisogno partecipando all'assemblea dei soci, non può pretendere di richiedere le stesse informazioni poco prima o poco dopo la riunione, così generando costi inutili per la società;
- più genericamente, la richiesta configura abuso del diritto tutte le volte in cui l'iniziativa del socio ha finalità di mero disturbo, come, ad esempio, quando le informazioni richieste sono prive di qualsiasi rilevanza o sono già note.

L'articolo 2476, comma 2 c.c. prevede espressamente la possibilità che il diritto di controllo venga esercitato dai soci anche "tramite professionisti di loro fiducia". Tale previsione

comporta il pericolo che vengano diffuse informazioni riservate riguardanti la società: infatti, se il socio è tenuto alla segretezza, ciò non vale automaticamente per il professionista da lui delegato.

Il problema non si pone nel caso del consulente tenuto al segreto professionale, il quale potrà senz'altro essere incaricato di esercitare per il socio i diritti di informazione e consultazione; se però il delegato non è assoggettato a tale obbligo, l'impasse si potrebbe superare imponendo al professionista, anche per via statutaria, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbliga a non rivelare a terzi le informazioni di cui verrà a conoscenza, pena l'applicazione di precise sanzioni.

Gli amministratori sono tenuti a soddisfare tempestivamente la richiesta presentata dal socio; tuttavia, se l'esecuzione immediata della richiesta ostacola notevolmente l'attività aziendale (soprattutto ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente reperibili), gli amministratori sono legittimati a ritardare i risultati per il tempo necessario; al contrario, un modesto disagio non giustificerebbe un ritardo.

\*

## **Parte 2: Il diritto di informazione e il diritto di consultazione.**

Nella parte precedente della guida si sono esaminati i principi generali che regolano l'esercizio del diritto di controllo da parte del socio di s.r.l.

In questa parte si analizzano in concreto le due forme in cui tale diritto di controllo si articola, ossia il diritto d'informazione e il diritto di consultazione.

### **DIRITTO D'INFORMAZIONE**

Il socio potrebbe voler raccogliere informazioni sulla gestione della società allo scopo di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Per questo gli amministratori mostrano talora una certa ritrosia a rendere le informazioni richieste, in particolare se delicate. In tale contesto, il socio è esposto al pericolo di essere considerato alla stregua di un disturbatore della quiete sociale.

In realtà, la richiesta di informazioni potrebbe anche rivelarsi strumentale rispetto a ulteriori e diverse iniziative – ad esempio, ove le informazioni siano essenziali per esercitare

consapevolmente il diritto di opzione relativamente a un aumento di capitale, il diritto di recesso dalla società o, più frequentemente, il diritto di voto in assemblea (il diritto di informazione non spetta solo al socio con diritto di voto bensì, viste le plurime finalità cui è preordinato, a ciascun socio).

Quali sono le informazioni che il socio può legittimamente richiedere agli amministratori della società?

L'articolo 2046 c.c., con una formula molto lata, si riferisce alle "notizie sullo svolgimento degli affari sociali". La dottrina, con il fine di riempire di contenuto tale previsione, ha precisato che:

- il socio può anche presentare una richiesta generica (chiedendo, ad esempio, di essere informato sulla "situazione della società") ma, in tal caso, sarà legittimo rispondere in modo altrettanto generico, in applicazione di un principio di sostanziale corrispondenza fra genericità del dato richiesto e della risposta fornita. Una richiesta d'informazione del tutto vaga potrebbe determinare un legittimo rifiuto da parte degli amministratori. In ogni caso, è pacifico che la richiesta non debba essere accompagnata da una motivazione.
- La richiesta può riguardare anche informazioni concernenti l'andamento della gestione da parte degli amministratori. Ad esempio, l'istanza può riferirsi ai rapporti di credito che la società intrattiene con le banche, nonché, più genericamente, alla situazione economico-finanziaria della società: in questo modo il socio può accertare il valore della propria partecipazione sociale. Altre richieste possono avere ad oggetto i contratti stipulati dalla società.
- Alla richiesta di informazioni gli amministratori possono dare risposta in forma orale o scritta. Apposite previsioni statutarie possono specificare le modalità con cui soddisfare la richiesta del socio, anche a seconda della natura e della quantità di informazioni richieste.

### **DIRITTO DI CONSULTAZIONE**

Al pari del diritto di informazione, anche il diritto di consultazione ha un oggetto molto ampio: si estende a tutti i libri sociali e a tutta la documentazione attinente alla società, compresa quella relativa all'amministrazione. A parere della dottrina, fra tali documenti dovrebbero essere inclusi anche gli atti giudiziari e amministrativi che riguardano la società.

Ovviamente, affinché il diritto di consultazione non venga svuotato di sostanza, è necessario

che il socio sia posto nell'effettiva condizione di usufruire di tale diritto, per l'esercizio del quale può rendersi necessario l'accesso alla sede sociale. La dottrina ritiene quindi che tale diritto comprenda altresì il diritto di accesso alla sede della società, poiché, in linea di massima, è qui che vengono conservati i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Talvolta può risultare necessario anche porre personale qualificato a disposizione del socio affinché lo supporti nella ricerca dei documenti che gli occorrono. Talaltra il socio è invitato a prender visione della documentazione presso lo studio del consulente fiscale della società.

Al diritto di visionare i libri sociali e la documentazione si accompagna il divieto di asportare gli originali. Si ritiene che il socio possa fotocopiare il materiale visionato. Infatti, il diritto di consultazione sarebbe vanificato nella sua sostanza ove il socio non avesse la possibilità di estrarre copia di lunghi e complessi documenti sociali. Tale tesi è stata recentemente confermata dalla giurisprudenza di merito, per cui il diritto di cui all'articolo 2476 comma 2 c.c. include anche il diritto di ottenere copia della documentazione consultata (Trib. Nocera Inferiore, 13 ottobre 2005). I costi delle fotocopie sono a carico del socio che effettua la richiesta.

\*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

La guida è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, ai seguenti link:

**Parte 1:** <https://www.storaristudiolegale.it/blog/diritti-di-informazione-e-consultazione-del-socio-di-s-r-l-parte-1>

**Parte 2:** <https://www.storaristudiolegale.it/blog/diritti-di-informazione-e-consultazione-del-socio-di-s-r-l-parte-2>

I nostri video si possono guardare sul canale YouTube di Storari Studio Legale al link:  
[https://www.youtube.com/c/StorariStudioLegale?sub\\_confirmation=1](https://www.youtube.com/c/StorariStudioLegale?sub_confirmation=1)